



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 5 del 07 FEB. 2012

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Sicilia, sez. Catania "Lo Pinto Anna e Marullo Maria Patrizia". Ric. not. 8.10.2011. Transazione.

L'anno duemiladodici il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

			PRESENTE
1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>NO</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Il Presidente

stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Predisposta dal I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
U.O. Legale e Contenzioso - U.O. Studi e Consulenze Giuridiche

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Sicilia, sez. Catania "Lo Pinto Anna e Marullo Maria Patrizia". Ric. not. 8.10.2011. Transazione.

PREMESSO che, con atto notificato l'8.10.2011, le Sigg.re Marullo Maria Patrizia e Lo Pinto Anna (*medio tempore* deceduta) hanno proposto ricorso, innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, contro questo Ente e l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, per ottenere la declaratoria di illegittimità e/o di annullabilità del silenzio serbato dalla Provincia e dal succitato Assessorato, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla richiesta dalle ricorrenti di formalizzazione dell'acquisizione, in capo a questo Ente o all'Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina, delle aree *illo tempore* occupate per la realizzazione del nuovo Ospedale psichiatrico Mandalari, successivamente trasformato nel N.O.G. Papardo, con la conseguenziale declaratoria dell'obbligo di provvedervi e con la connessa richiesta del risarcimento dei danni subiti e subendi, derivanti sia dal danno ingiusto cagionato dal ritardo nell'adempimento, sia dall'aver dovuto sostenere alcuni giudizi tributari, per dimostrare la loro non tenutezza al pagamento dell'I.C.I. , relativa a quel terreno di cui il loro dante causa aveva da tempo subito lo spossessamento;

CHE, a seguito di Conferenza tenutasi il giorno 9.11.2011, si è deciso "di procedere subito alla formalizzazione della acquisizione dell'intero compendio, con atto di cessione e trasferimento a cura dell'Ufficio Contratti, di concerto con l'Ufficio Legale e con l'Ufficio Espropriazioni, che verrà firmato dal Dirigente p.t. dell'Ufficio Patrimonio";

CHE, conseguentemente, è stato chiesto alle ricorrenti di trasmettere a questo Ente la documentazione comprovante il diritto di proprietà delle stesse sulle aree occupate, necessaria per formalizzarne l'acquisizione, così da far automaticamente cessare la materia del contendere;

CONSIDERATO che, approssimandosi la data della Camera di Consiglio, fissata dal T.A.R. Sic. Sez. Catania (11.01.2012), senza che controparte avesse riscontrato tempestivamente la richiesta di questa Provincia, è stata predisposta proposta di deliberazione, tuttora in corso di perfezionamento, avente ad oggetto " Ricorso al T.A.R. Sicilia, sez. Catania "Lo Pinto Anna e Marullo Maria Patrizia". Ric. not. 8.10.2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio e a conferire il relativo incarico difensivo.", in cui si è previsto, altresì, l'impegno di €

3.000,00, per spese e compensi di lite, da corrispondere al Legale incaricato della difesa dell'Ente;

CHE, tenendo conto, comunque, della volontà transattiva manifestata da questa Provincia, il Legale di controparte, in data 11.01.2012, ha chiesto al Collegio adito un rinvio, ottendendolo per l'udienza del 31.03.2012;

CONSIDERATO che, con nota assunta al Protocollo Generale di questo Ente al n. 1696 del 17.01.2012, è stata trasmessa la documentazione richiesta, mentre con nota del 2.2.2012, controparte ha chiesto, quale condizione necessaria per addivenire alla transazione, attraverso la stipulazione del contratto definitivo e la conseguente rinuncia al contenzioso, il riconoscimento di € 5.000,00, a titolo di rimborso, forfettariamente determinato, per le spese fin qui sostenute, in relazione alla vicenda *de qua*,

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra, appare necessario transigere la controversia pendente innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. Catania, con la sottoscrizione del contratto di cessione delle aree di che trattasi e il riconoscimento alla controparte della somma richiesta, ottendendosi, in tal modo, la risoluzione complessiva e definitiva della questione e un notevole risparmio economico per la Provincia, che rimarrebbe, così, indenne da certa condanna giudiziale (che, del tutto presumibilmente, non potrebbe non ricomprendere anche il chiesto risarcimento e la liquidazione delle spese legali, in favore della controparte), nonchè dalle spese che dovrebbe sostenere anche per la propria difesa, per la quale, con la proposta di deliberazione di cui sopra, è stato già previsto l'impegno di spesa di € 3.000,00, che, a transazione almeno deliberata, non dovrebbe più essere assunto;

VISTO il D.L. n. 223/06 convertito con L. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

TRANSIGERE il giudizio instaurato, innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. Catania, (ric. not. 8.10.2011) dalle Sigg.re Marullo Maria Patrizia e Lo Pinto Anna (*medio tempore* deceduta), con la sottoscrizione del contratto di cessione e il riconoscimento alla controparte della somma, forfettariamente determinata, di € 5.000,00;

IMPEGNARE, l'importo di € 5.000,00, sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2012, in corso di predisposizione, dando atto che detto importo è contenuto nei 2/12 del medesimo stanziamento del Bilancio Provinciale 2011;

DARE MANDATO, pertanto, al Dirigente p.t. del competente II Dip. - U.O. Appalti e Contratti, di predisporre il contratto di cessione delle aree per cui è giudizio, e di porre in essere tutte le procedure di propria competenza, connesse alla sua stipulazione;

DARE MANDATO al Dirigente p.t. del IV Dipartimento - U.D. Valorizzazione Patrimonio Immobiliare, di sottoscrivere il contratto di cessione di cui sopra, secondo le indicazioni emerse a seguito della Conferenza del 9.11.2011;

DARE MANDATO al Dirigente p.t. del I Dipartimento - U.D. Affari Legali... - U.O. Legale e

Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento, nonché di ritirare immediatamente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *Ricorso al T.A.R. Sicilia, sez. Catania "Lo Pinto Anna e Marullo Maria Patrizia". Ric. not. 8.10.2011. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio e a conferire il relativo incarico difensivo.*"

- ALLEGATI: 1) Ricorso notificato 8.10.2011;
2) Verbale Conferenza del 9.11.2011;
3) Nota del 2.2.2011 Avv. Carmelo Briguglio.

Messina,

1270 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI
Dipartimento di Messina

Il Funzionario

IL DIRIGENTE del I Dip.
U.O. Affari Legali e Contenzioso

Il Presidente e/o l'Assessore al Contenzioso

07/02/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 7.2.12

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 7.2.12.

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. _____ Atto _____ del _____
Importo € 5000,00
Disponibilità Cap. 2760 Bil. 2012
Messina 7/2/12 Il Funzionario _____

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to On. Avv. Giovanni Coscare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

f.to _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo di questa Provincia il 12 FEB. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardo materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 07 FEB. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 08 FEB. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

10/10/12
gdyb

Avv. CARMELO BRIGUGLIO
Via S. Maria Alemanna, 5
- 98122 MESSINA -
Tel 090.717852 - Fax 090.672254
e-mail: avvbrigu@tin.it

6 OTT 2011
COPIA
URGENTE
URGENZA
POSTA

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA - SEZIONE STACCATA DI CATANIA

RICORSO EX ART. 117 C.P.A.

Nell'interesse delle sigg.re ANNA LO PINTO (cod. fisc. LPN NNA 24C61 B429V), nata a Caltanissetta il 21.03.1924 e residente in Messina, via Consolare Pompea n. 1933, e MARIA PATRIZIA MARULLO (cod. fisc. MRL MPT 48D60 B429H), nata a Caltanissetta il 20.04.1948 e residente in Messina, via Consolare Pompea n. 1931, in proprio nella qualità di eredi del dott. Carlo Marullo, nato a Milazzo il 14.1.1917 e deceduto a Milano il 15.07.1977, rappresentate e difese, nel presente giudizio, giusta procura rilasciata a margine del presente atto, dall'Avv. Carmelo Briguglio (cod. fisc. BRG CML 45E 16D 824F) del foro di Messina il quale, ai fini delle comunicazioni, indica il seguente numero di fax:

090-... seguente indirizzo di posta elettronica avvcarmelobriguglio@cnfpec.it

CONTRO

la PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;

E

l'ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*;

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ

del silenzio serbato sull'istanza del 27.6.2011 inoltrata, ad entrambe le Amministrazioni resistenti, dalle sigg.re Anna Lo Pinto e Maria Patrizia Marullo in proprio e n.q., con cui le medesime hanno anche da ultimo

sollecitato la Provincia Regionale di Messina e l'Assessorato alla S

Noi sottoscritte sigg.re Anna Lo Pinto e Maria Patrizia Marullo, conferiamo manda per rappresentarci e difenderci nel presente giudizio all'Avv. Carmelo Briguglio conferendogli all'uopo ogni più ampio potere e facoltà di legge compreso quello di sottoscrivere il presente atto. Ai fini delle comunicazioni indica il seguente indirizzo PEC: avvcarmelobriguglio@cnfpec.it ed il seguente numero di fax: 090-672254. Previamente informate ex art. 13 D. Lgs. n. 96/2003, quali titolari del trattamento dei dati personali, autorizziamo il predetto procuratore e difensore ad utilizzarli e comunicarli ai collaboratori, sostituti e delegatari ed a diffonderli nei limiti pertinenti al presente incarico.

Anna Lo Pinto
Maria Patrizia Marullo

Vere ed autentiche sono le firme.

Carmelo Briguglio

10 of 24
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA
12 OTT 2011
1° DIPARTIMENTO - 1° U.D.

3657/02
17 OTT. 2011

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
ENTRATA
13/10/2011

della Regione Siciliana, per quanto di rispettiva competenza, a concludere il procedimento avviato con decreto del Provveditorato alle OO.PP. di Palermo n. 3530 del 6.2.1970 - a seguito del quale è stata autorizzata l'occupazione in via d'urgenza dei terreni di loro proprietà - sino ad oggi non concluso dalla P.A. procedente;

E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

dell'obbligo della Provincia Regionale di Messina e dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana di dare riscontro alla predetta istanza del 27.6.2011;

NONCHÉ PER L'ORDINE

alla Provincia Regionale di Messina e/o all'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, per quanto di rispettiva competenza ed attribuzione, di provvedere sulla stessa istanza nell'assegnando termine;

E PER LA CONSEQUENZIALE CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro e/o per quanto di rispettiva debenza, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell'illegittimo comportamento inerte sino ad oggi mantenuto nonostante le innumerevoli sollecitazioni inoltrate, anche in precedenza, dalle ricorrenti.

FATTO

Il dott. Carlo Marullo, dante causa delle odierne ricorrenti, sigg.re Anna Lo Pinto e Maria Patrizia Marullo, era proprietario di un consistente lotto di terreno sito in Messina, contrada Papardo, oggi identificato alle particelle nn. 56, 57, 58, 59, 60, 443, 62, 64, 66, 67, 70, 75, 82, 143, 145, 146, 369, 370, 371, 448, 454, 539, 1480, 1482 e 1486 del foglio di mappa catastale n. 40 del Comune di Messina (v. titoli in atti).

Nel corso degli anni '70 detto lotto è stato oggetto di procedura espropriativa posta in essere dalla Provincia Regionale di Messina (cfr. in atti).

Precisamente, i terreni in questione, estesi per ben mq. 61.765, a seguito della intervenuta approvazione del progetto riguardante la costruzione della nuova sede dell'Ospedale Psichiatrico "L. Mandalari" - che avrebbe dovuto realizzarsi nel Comune di Messina in contrada Papardo, giusto decreto del Provveditorato alle OO. PP. di Palermo n. 3530 del 6.2.1970 - con decreto del Prefetto della Provincia di Messina prot. n. 5655/Div. 4 del 06.04.1972 sono stati occupati in via temporanea e d'urgenza (cfr. docc. n. 3-5 ed all.).

Successivamente, all'esito di giudizio a tal uopo introdotto dai coniugi dott. Carlo Marullo e Anna Maria Ricciuti Lo Pinto innanzi al Tribunale di Messina, con sentenza n. 777 del 30.5.1977, confermata in secondo grado, dalla Corte di Appello di Messina giusta sentenza n. 152 del 6.3.1978, la Provincia Regionale di Messina, sul presupposto dell'intervenuta, definitiva, illegittima occupazione dei predetti terreni, è stata pure condannata al risarcimento, in favore dei soggetti ablati, dei danni conseguenti la perdita dei terreni di loro proprietà (docc. n. 6-7).

Dette somme sono state poi versate dall'ente provinciale alle aventi diritto.

Tuttavia, a distanza di ben più di trent'anni dalla conclusione dei predetti giudizi, le sigg.re Anna Lo Pinto e Maria Patrizia Marullo, frattanto succedute al dott. Carlo Marullo, originario proprietario dei terreni in questione, sono venute casualmente a conoscenza che la Provincia regionale di Messina, pur a seguito dell'emanazione del provvedimento

con cui, dichiarata l'utilità dell'opera, è stata autorizzata ad immettersi nel possesso del lotto Marullo, non ha provveduto a concludere il procedimento ablativo avviato emanando il decreto finale di espropriazione e, conseguentemente, non ha posto in essere tutte le correlate formalità necessarie al fine di trascrivere, presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, l'intervenuta alienazione.

Pertanto a tutt'oggi detti fondi risultano formalmente di proprietà delle ricorrenti.

In considerazione della grave e perpetrata omissione dell'Amministrazione resistente - consistita nel non aver concluso il procedimento ablativo avviato negli anni '70 - le sigg.re Anna Lo Pinto e Maria Patrizia Marullo sono state pure destinatarie di una serie di avvisi di accertamento, emessi dal Comune di Messina - Dipartimento Tributi (cfr. in atti), per assunto mancato versamento dell'ICI per l'anno 2006 e seguenti, relativamente ai terreni oggetto di causa, sul presupposto della attuale titolarità degli stessi in capo alle medesime.

Con detti avvisi peraltro l'Erario ha intimato alle odierne ricorrenti il pagamento, a titolo di ICI, di ingentissime somme di denaro, tenuto conto che trattasi, come già rilevato, non già di un mero fazzoletto di terra ma di un lotto esteso per mq. 61.765 (doc. 8 ed all.).

Indi le sigg.re Lo Pinto Marullo si sono viste, tra l'altro, costrette ad impugnare, innanzi al competente giudice tributario, gli avvisi di accertamento in questione sostenendone i relativi costi (v. avvisi di accertamento e ricevute di deposito ricorsi).

Con note rispettivamente del 22.11.2010 e dell'11.1.2011 le deducenti hanno quindi invitato e diffidato la PA resistente a concludere il

procedimento avviato e mai concluso ed a porre in essere tutte le formalità necessarie ad acquisire anche formalmente i beni sottratti in via definitiva già negli anni 70 al loro dante causa (docc. n. 9-10).

Con nota prot. n. 4173 del 31.1.2011 la Provincia Regionale di Messina U.O. "Espropriazioni" inopinatamente rappresentava alle ricorrenti di non aver "istruito la pratica espropriativa di che trattasi (definita non in via amministrativa, ma giudiziale) né può porre in essere l'attività richiesta non rientrando tra quelle di competenza" ?? e con ulteriore nota prot. 15269 del 22.4.2011 rilevava di aver posto la questione "all'esame del Collegio di difesa di questo ente" (docc. n. 11-12).

Stante l'ulteriore perpetrata inerzia della PA, con successivo atto stragiudiziale del 27.6.2011, le istanti hanno nuovamente e per l'ultima volta esortato sia la Provincia Regionale di Messina, che l'Assessorato alla Salute, a dare riscontro a quanto dalle medesime (invano) richiesto (doc. n. 13).

In tale contesto, le sigg.re Lo Pinto - Marullo hanno pure denunciato che, a causa della mancata emanazione del decreto finale ablativo, e della conseguente volturazione in proprio favore dei terreni loro sottratti, le medesime "attualmente è come se avessero omissis di dichiarare all'erario, anche ai fini IRPEF, beni immobili di rilevante estensione per omettere il pagamento delle relative imposte...RITENUTO che a seguito dell'ingiustificato comportamento defatigatorio ed inottemperante della Provincia Regionale di Messina, per un verso le odierne istanti rischiano di subire notevoli danni correlati alla conseguenza che, sia pur formalmente, detti beni risultano a tutt'oggi di loro proprietà, e che quindi le stesse potrebbero essere chiamate a rispondere di una

ipotizzando evasione fiscale per non aver, in sede di dichiarazione dei redditi, per ben trentaquattro anni or sono, mai denunciato all'Erario i sopracitati terreni, e, per altro verso, la vicenda in questione rischia di esporre la collettività, a seguito della mantenuta perdurante inerzia della Pubblica Amministrazione, ad un danno di dimensioni notevoli, tenuto conto che anche l'ente provinciale ha omesso di dichiarare i beni di che trattasi, peraltro come già rilevato, consistenti non già un piccolo lotto di terreno, bensì in un appezzamento esteso per ben mq. 61.765".

Seguiva solo l'ennesima, defatigatoria, nota prot. n. 28321 del 12.8.2011 con cui la Provincia ribadiva di aver sottoposto la questione al Collegio di difesa (doc. n. 14).

Orbene, pur essendo decorso un notevole lasso di tempo dalle istanze inoltrate, gli enti intimati non hanno posto in essere alcun fattivo provvedimento teso a riscontrare l'istanza più volte formulata dalle odierne ricorrenti.

Pertanto, alle sigg.re Anna Lo Pinto e Maria Patrizia Marullo non resta che ricorrere innanzi all'On.le TAR adito, a mezzo del presente ricorso che si affida ai seguenti motivi di

DIRITTO

Quanto all'obbligo di provvedere

E' noto che, ai sensi dell'art. 21 bis, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il privato che abbia inoltrato all'Amministrazione un'istanza rimasta senza alcun riscontro, può agire al fine di contrastare l'illegittimo comportamento omissivo ed inottemperante perpetrato dalla P.A.

Ciò in quanto l'Amministrazione è destinataria del "*dovere di concluderlo* (id est: il procedimento) *mediante l'adozione di un provvedimento ESPRESSO*" (cfr. art. 2 L. 241/1990).

A tutela del privato che ha visto frapporre alla propria istanza una mera omissione - *rectius* "silenzio" - da parte della P.A., il Legislatore ha previsto la possibilità di adire codesta autorità giudiziaria al fine di reagire all'illegittima inerzia serbata dall'Amministrazione, che in tali casi non esercita la funzione attribuitale dall'ordinamento in vista del perseguimento di finalità di pubblico interesse pubblico (oltre che del privato istante).

Ciò, peraltro, in piena aderenza con i principi di rango costituzionale (artt. 103, 113 Cost.) di pienezza della tutela giurisdizionale degli interessi legittimi.

Nella specie il comportamento tenuto dall'Amministrazione, che ha omesso di riscontrare le domande più volte inoltrate dalle istanti, lede chiaramente l'interesse concreto ed attuale vantato dalle stesse e teso ad ottenere l'adozione di un provvedimento formale con cui la PA concluda una volta per tutte il procedimento avviato e mai concluso.

Nel caso di specie, perciò, non può sicuramente essere revocata in dubbio l'effettiva predicabilità dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi espressamente.

Il silenzio serbato si manifesta sicuramente illegittimo, a fronte dello specifico obbligo di provvedere che incombe sull'ente.

Se difatti, non ogni atteggiamento omissivo della P.A. può essere sottoposto al giudizio deliberativo del Giudice amministrativo,

nell'ipotesi in cui esso, interferendo con posizioni legittimanti del privato, rechi di per sé stesso una lesione giuridicamente apprezzabile, è indubbio che si radica in capo al privato un interesse concreto ed attuale degno di tutela.

Al riguardo anche l'Ecc.mo Consiglio di Stato ha confermato che *"L'inerzia dell'amministrazione è contraria ai principi di buon andamento della p.a. e dell'affidamento del cittadino nel corretto svolgimento dell'azione amministrativa che impongono la conclusione di ogni procedimento con un provvedimento espresso..."* (Consiglio di Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5772).

Da qui l'illegittimità del silenzio perpetrato dalle Amministrazioni resistenti sulla domanda avanzata dalle ricorrenti.

In merito, ci si limita ad osservare che le Amministrazioni resistenti da ben un trentennio avrebbero dovuto definire il procedimento ablativo a suo tempo avviato con il provvedimento con cui, dichiarata la pubblica utilità della realizzanda opera pubblica, la Provincia Regionale è stata autorizzata ad occupare in via d'urgenza i terreni di proprietà del dante causa delle ricorrenti.

Purtroppo però, come già rilevato in punto di fatto, nulla di tutto ciò è accaduto, posto che, l'Amministrazione è rimasta del tutto inerte.

Orbene, il mancato rispetto del termine previsto per la definizione del procedimento, denota sicuramente un comportamento non conforme a correttezza, ed in tal caso è, quindi, possibile esperire il giudizio sul cosiddetto silenzio-inadempimento, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Cod. Proc. Amm., pure senza necessità di diffida che peraltro le

ricorrenti, al precipuo fine di scongiurare un dispendioso e defatigante contenzioso anche nell'interesse della stessa Amministrazione, hanno comunque (ma invano) a quest'ultima inoltrato.

La durata del procedimento amministrativo, difatti, non può certo travalicare ragionevoli limiti temporali e, qualora si lasciasse alla incontrollata discrezionalità dell'Amministrazione, la definizione del procedimento in questione, si finirebbe col frustrare le legittime aspettative dei richiedenti, la cui sorte sarebbe chiaramente rimessa al mero arbitrio della P.A.

Da quanto esposto, emerge, quindi, l'evidente violazione di legge ed eccesso di potere derivante dalla persistente ed ingiustificata inerzia delle PP.AA. intimata e, pertanto, la mancata definizione del procedimento per cui è causa è del tutto ingiustificata, incomprensibile ed illegittima per violazione dell'art. 2 della l. n. 241/1990.

II) DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.

Ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 241/90 "*Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento*" (cfr. norma cit.).

L'inosservanza, almeno colpevole, da parte della P.A., dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo, implica già *ex se* la risarcibilità del danno, anche a prescindere dalla fondatezza, comunque nella specie sussistente, della pretesa fatta valere.

Nel caso in esame, anche tenuto conto delle innumerevoli istanze in tal

senso inoltrate dalle ricorrenti, e del tenore, sia consentito, beffatorio, dei riscontri trasmessi dalla Provincia Regionale di Messina (v. in atti), non recanti nemmeno una, seppur minima, giustificazione, circa il perpetrato ritardo e/o totale omissione, non può dubitarsi in ordine alla sussistenza quanto meno della colposa (*rectius* rimproverabile) inosservanza dell'obbligo di concludere il procedimento per cui è ricorso.

Come l'univoca giurisprudenza conforta, quando un termine è fissato, l'Amministrazione non può disporre autonomamente del potere di decidere il tempo per l'adozione del provvedimento finale; la presenza di termini definiti è, infatti, finalizzata a presidiare direttamente sia l'interesse formale del privato al rispetto dei tempi medesimi, sia il suo interesse sostanziale ad ottenere tempestivamente l'utilità connessa.

Il dovere dell'Amministrazione, di pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sia esso positivo o negativo, e così di dare puntuale contezza delle relative ragioni, viene sancito, in ossequio ai principi di **affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione** dalla nostra Costituzione, all'art. 97, che nella specie risulta palesemente violato dalle Amministrazioni resistenti.

Precisamente, *"è configurabile un danno da ritardo in presenza di una condotta della p.a. improntata ad un atteggiamento dilatorio che, attraverso decisioni soprassessorie ingiustificate ... ha tenuto pendente il procedimento amministrativo oltre ogni ragionevole e tollerabile tempistica"* (v. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 14 gennaio 2010, n. 2;

TAR Sicilia Catania, sez. I 8 settembre 2011 n. 2182 Pres. Dott. Campanella; Est. dott. Savasta).

Ma nel caso in esame, oltre al danno *ex se* derivante dal silenzio serbato, ne sussiste uno ulteriore, correlato alle conseguenze che, sotto il profilo fiscale, come già denunciato, l'omissione della P.A. ha comportato nei confronti delle odierne ricorrenti che figurano per l'Amministrazione finanziaria come veri e propri **evasori fiscali**, tenuto conto che è come se avessero mancato di dichiarare, ai fini IRPEF, dei vasti appezzamenti di terreni che ritenevano già dal 1978 non fossero più di loro proprietà. Ciò posto, sono presenti tutti i presupposti necessari per configurare la responsabilità ex art. 2 l. n. 241/90, delibati i quali, dovrà seguire, la condanna delle PP.AA. in solido tra loro, o per quanto di ritenuta rispettiva responsabilità, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalle ricorrenti.

Tali voci di danno, sia pur sussistenti, sono però in punto di quantificazione, difficili allo stato da determinare esattamente, anche perché non può prevedersi quali e quanti atti impositivi potranno essere notificati alle ricorrenti anche per tutto il periodo successivo alla introduzione dell'odierno ricorso e sino a quando la vicenda *de qua* non potrà dirsi definitivamente conclusa.

Si chiede pertanto che ne venga disposta la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.

P.Q.M.

si chiede che l'On.le T.A.R. adito Voglia:

1) accogliere il su esteso ricorso, perché fondato in fatto e diritto, e per

l'effetto ritenere e dichiarare illegittimo e/o annullare il silenzio serbato dalla Provincia Regionale di Messina e dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia sulle istanze inoltrate dalle ricorrenti da ultimo reiterate con nota del 27.6.2011;

- 2) conseguentemente ritenere e dichiarare l'obbligo delle PPAA resistenti di concludere ed esitare il procedimento avviato riguardo ai terreni di proprietà delle ricorrenti
- 3) ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere nel termine che codesto on.le T.A.R. vorrà assegnare;
- 4) nominare, sin da subito, per il caso di ulteriore ed ingiustificata inerzia delle Amministrazioni intimate, un Commissario *ad acta* che provveda in luogo delle inadempienti Amministrazioni;
- 5) condannare le PP.AA. resistenti in solido, o per quanto di rispettiva spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi sia sotto il profilo patrimoniale che non, dalle ricorrenti e da liquidarsi in via equitativa;
- 6) condannare infine, giusta soccombenza, le PP.AA. resistenti al pagamento delle spese di giudizio (comprehensive dell'importo corrisposto a titolo di contributo unificato) e dei compensi di difesa (oltre accessori).

Si depositano i documenti siccome indicati nel fascicolo di produzione.

Alla redazione del presente atto ha partecipato, ai fini della pratica

forense, la Dott.ssa Elisabetta Cannarozzo.

NOTA FISCALE EX D.P.R. N. 115/2002: Il sottoscritto procuratore e difensore dichiara che la presente controversia verte in materia di silenzio e che pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis, D.P.R. n. 115/2002, è soggetta al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo pari ad €. 300,00.

Messina 6 Ottobre 2011

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Catania ho notificato il su esteso ricorso, recante procura a margine, a:


1) la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica e funzione presso la sede dell'ente sita in Corso Cavour n. 1 CAP 98122 Messina (ME), ivi inviandone copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.

del

8 OTT. 2011

106
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA

2) ALL'ASSESSORATO ALLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* domiciliato *ope legis* presso L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA CON SEDE IN VIA VECCHIA OGNINA N. 149, CAP 95127 CATANIA (CT), IVI CONSEGNAZONE COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE A MANI DI



L'anno 2011 il giorno nove del mese di novembre nell'Ufficio del Segretario Generale sono presenti, oltre allo stesso, Comm. Dott. Giuseppe Spadaro, i Dirigenti Avv. Antonino Calabrò, Avv. Annamaria Tripodo e Arch. Vincenzo Gitto, la Dott.ssa Lorenza Lotta dell'Ufficio Espropriazioni e la Dott.ssa Eleonora Parisi dell'Ufficio Legale, la quale verbalizza.

La riunione odierna è stata convocata per discutere in merito al ricorso delle Signore Marullo M. Patrizia e Lo Pinto Anna, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia in ordine alla loro richiesta di definizione del procedimento di acquisizione delle aree *illo tempore* occupate per la realizzazione dell'Ospedale psichiatrico Mandalari, successivamente convertito in N.O.G. Papardo e, conseguentemente, l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo di dare riscontro e di provvedere all'istanza stessa, con la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza del mancato adempimento.

Introduce la discussione il Segretario Generale dell'Ente che invita la Dottoressa Parisi ad esporre i fatti pregressi che hanno determinato l'insorgere del contenzioso oggetto dell'esame odierno. La Dott.a Parisi, ripercorrendo la vicenda, anche processuale, risalente agli anni '70 del secolo scorso, fa presente che dei circa 61.000 mq di terreno già di proprietà Marullo, circa 11.000 mq -invero non utilizzati per la realizzazione del N.O.G., ma ancora in possesso della Provincia- sono reclamati da tempo da detta Azienda ospedaliera, con il supporto autorevole dell'Assessorato Regionale alla Sanità.

L'architetto Gitto fa presente che proprio su quegli 11.000 mq potrebbe sorgere un impianto sportivo, per il che occorrerebbe però chiedere preventivamente al Comune di Messina una variante al P.R.G. ..

Interviene la Dottoressa Tripodo che rileva come allo stato dei fatti e alla luce del ricorso introitato, appare ormai improcrastinabile procedere all'acquisizione formale delle aree di che trattasi.

L'Avv. Calabrò dichiara di essere d'accordo con l'acquisizione, intanto, di tutto il fondo, dichiarando la totale disponibilità a tal fine dell'Ufficio Contratti, dallo stesso diretto.

Il Segretario Generale a questo punto si dichiara d'accordo sulla necessità di far cessare la ragione principale del contendere con la Ditta Marullo - Lo Pinto, mentre i rapporti con l'Azienda, la Regione Sicilia e il Comune di Messina potranno essere regolati successivamente.

Interviene la Dott.ssa Liotta che evidenzia la necessità di pervenire con le controparti ad un complessivo accordo transattivo, non limitandosi la domanda giudiziale alla richiesta di trasferimento delle aree di che trattasi, ma contenendo la stessa anche la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi dalle ricorrenti.

Si decide, pertanto, di procedere subito alla formalizzazione della acquisizione dell'intero compendio, con atto di cessione e trasferimento a cura dell'Ufficio Contratti, di concerto con l'Ufficio Legale e con l'Ufficio Espropriazioni, che verrà firmato dal Dirigente p.t. dell'Ufficio Patrimonio.



Ogni altro provvedimento connesso e consequenziale alla contratto di cessione (trascrizione, volturazione, ecc...) verrà curato dal competente Ufficio Patrimonio.

L'Ufficio Legale per suo conto contatterà l'Avv. Briguglio per definire i termini della complessiva transazione.

Dell'acquisizione e della transazione verrà data doverosa informazione all'Azienda Papardo e all'Assessorato Regionale alla Sanità, a cura dell'Ufficio Legale.

Del presente verbale dovrà essere trasmessa copia al Sig. Presidente della Provincia per conoscenza ed eventuale determinazioni dell'Amministrazione attiva, anche in riferimento alle future, eventuali richieste di modificazione del P.R.G., da avanzare al Comune di Messina.

Del presente verbale viene redatto un unico originale da conservare agli atti dell'Ufficio Legale, che dovrà trasmetterne copia al Sig. Presidente dell'Ente e a tutti gli intervenuti alla riunione odierna.

L.C.S.

Annessione Tri polo
Orlando
Trasmissione
dove liete
Staurone Perini



STUDIO LEGALE
 AVV. CARMELO BRIGUGLIO
 Via S. Maria Alemanna n.5
 98122 MESSINA
 Tel. 090 717852 - Fax 090 672254

COPERTINA FAX

A: PROVINCIA REGIONALE DI
 MESSINA -

DA: AVV. CARMELO BRIGUGLIO

I Dip. - u.d. Aff. Generali e
 Istituzionali, Legali, Politiche Culturali
 e Scolastiche ed U.O. Legale e
 Contenzioso.

Alla C.A. della Dott.ssa E. PARISI e del
 Dott. A. CALABRO'

DATA: 2/2/2012

FAX: 090/7761812
 090/7761222

PAGG. TRASMESSE COMPRESA LA
 COPERTINA: N. 1

X URGENTE Da approvare Vs. commenti RSVP Da inoltrare

OGGETTO: Aree site in c/da Papardo, già di proprietà delle Sigg.re MARULLO
 Maria Patrizia e LO PINTO Anna.

Facendo seguito alle pregresse corrispondenza e conversazioni, con riferimento alle aree specificate in oggetto, di proprietà della sig.ra Marullo Maria Patrizia, preso atto dell'intenzione, da ultimo manifestata da codesto Ente, di procedere alla formalizzazione del relativo trasferimento, si significa che condizione necessaria affinché la mia assistita possa addivenire ad una risoluzione concordata a mezzo della sottoscrizione del contratto definitivo e la conseguente rinuncia al contenzioso a tal fine proposto ed a tutt'oggi pendente, è che l'Amministrazione in indirizzo corrisponda alla medesima, a titolo di rimborso forfetario per spese sin qui sostenute in relazione a quanto in oggetto, la somma di €. 5.000,00.

Ciò premesso, si rimane in attesa di ricevere con cortese urgenza la bozza dello stipulando contratto.

Distinti Saluti

(Avv. Carmelo Briguglio)

Carmelo Briguglio

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente o la persona responsabile della consegna della comunicazione o della ricezione della medesima, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto sancisce il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali. Se questa comunicazione Vi è pervenuta per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente e di distruggere quanto a Voi pervenuto.